

**GUIDE IASA**

# **Sicurezza ampliata**

*migliorare la sicurezza  
antincendio delle  
persone con difficoltà  
fisiche o sensoriali,  
degli anziani e  
dei bambini*

*Parte 1: le norme  
generali*

**antincendio.it**  
associazione italiana ingegneria antincendio sicurezza ambiente

**edizione 2010**

### **A cosa serve questo documento?**

Questo documento serve a spiegare come, sulla base delle norme vigenti, la sicurezza antincendio delle persone con disabilità o con altre difficoltà possa essere assicurata nei luoghi di lavoro o nei luoghi di vita senza oneri aggiuntivi rispetto alle misure ordinarie. La necessità di prevedere nella valutazione della sicurezza è implicita tra gli obblighi del datore di lavoro, fondamentalmente per motivi morali, ma anche per effetto delle leggi sull'assunzione delle persone appartenenti a particolari categorie e delle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori.

### **Come è organizzato questo documento?**

Questo documento è la prima parte di una dispensa finalizzata a dare le informazioni essenziali per tutelare la sicurezza delle persone con difficoltà di qualche tipo in caso di emergenza, con disabilità o con limitazioni anche temporanee delle capacità motorie o sensoriali. In particolare, in questa parte è illustrato il quadro normativo generale, necessario per integrare le misure di sicurezza con quelle di prevenzione incendi e quelle di tutela dei lavoratori. Nelle dispense successive saranno affrontati i temi di carattere più pratico sulle misure da adottare e sui controlli da svolgere per verificare il rispetto dei criteri di sicurezza.

### **Questo documento è protetto da copyright?**

I diritti di autore di questo documento appartengono all'Associazione IASA, che ne consente la copia e la sua riproduzione libera.

# 1. Perché è meglio parlare di sicurezza ampliata?

Il primo passo da compiere per affrontare il tema della sicurezza delle persone con disabilità è quello di riconoscere la necessità di un approfondimento specifico di questo tema, che forse in qualche caso è stato trascurato dalle norme di prevenzione incendi. Se, infatti, non si è convinti che una scala di emergenza non permette a tutti di allontanarsi in caso di incendio, oppure che un impianto di allarme acustico rende più difficile ad una persona sorda ricevere tempestivamente l'allarme, anche il motivo di approfondire questo problema sfugge. In ogni caso, le norme generali sulla sicurezza degli edifici se dei luoghi di lavoro affrontano in modo chiaro il problema, ed obbligano a individuare le soluzioni atte a garantire a tutti i cittadini un livello di sicurezza minimo indipendente dalle condizioni fisiche o sensoriali.

Quando si tratta questo argomento, vale la pena ricordare che il tema è molto più ampio di quanto non si possa pensare. Esso abbraccia non solo le persone con disabilità conclamate o riconosciute, ma riguarda tutti. Una patologia transitoria o permanente, la gravidanza, trovarsi ad accompagnare dei bambini: tutte queste situazioni, in caso di emergenza, portano alle stesse condizioni di difficoltà in cui si troverebbe una persona costretta ad utilizzare un ausilio per muoversi.

Poiché, evidentemente, una persona anziana è esposta allo stesso rischio al quale sono esposte le persone appena citate, appare chiaro che la dizione di sicurezza delle persone disabili è tale da rendere più opportuno usare, al suo posto, il termine sicurezza ampliata.

## 2. Le norme sull'accessibilità hanno riguardano anche la sicurezza antincendio?

Il quadro normativo che obbliga alla realizzazione delle misure note come “abbattimento delle barriere architettoniche” può essere diviso in due sezioni relative, rispettivamente, agli edifici pubblici ed a quelli privati. Le misure tecniche da rispettare sono in entrambi i casi quelle del decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Il riferimento per gli edifici pubblici è costituito dal **DPR 24 luglio 1996, n. 503** *»Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»*. Questo regolamento sostituisce il precedente DPR 1978/384 e stabilisce le misure alle quali sono soggetti gli edifici e gli spazi pubblici.

Per gli edifici privati, le disposizioni sono stabilite dalla **Legge 9 gennaio 1989, n. 13** *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”* e dal decreto **Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236** *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*. Questo decreto, in particolare, stabilisce, in attuazione della legge 13/89, le misure da attuare per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. Il DPR 503/96 ne ha di fatto esteso le misure anche agli edifici pubblici.

### 2.1 Le norme comunitarie

Le norme stabilite dall'Unione Europea sono contenute nell'articolo 13 del **Trattato di Amsterdam**:

*salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.*

Inoltre, l'articolo 21 prevede che:

*è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.*

Per quanto riguarda i **bambini**, l'articolo 21 stabilisce che:

*In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.*

Per quanto riguarda gli **anziani**:

*L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.*

Sul diritto al lavoro delle persone disabili l'articolo 26 prevede che:

*L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.*

Infine, la legislazione europea in materia di inserimento e sicurezza nei luoghi di lavoro dei disabili, attraverso le direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655 (recepite in Italia con il decreto legislativo n. 626 del 1994, abrogato dal D.Lgs n. 81 del 2008) ha previsto l'obbligo di considerare la sicurezza delle persone disabili nella valutazione dei rischi. Tale argomento sarà trattato nell'esame del decreto 10 marzo 1998 sui criteri generali di sicurezza e di gestione dell'emergenza, che impone ai datori di lavoro di considerare la pianificazione dell'esodo in caso di incendio dei lavoratori disabili.

## **2.2 Il binomio accessibilità e sicurezza**

Tutte le disposizioni citate sono di livello generale. A parte di decreto n. 286 del 1989, infatti, stabiliscono in via generale obblighi e tutele. In tutti i casi, però, la diminuzione del livello di sicurezza dovuta alla disabilità o alla limitazione di facoltà fisiche o sensoriali è considerata una barriera architettonica e, come tale, deve essere rimossa. Non rimuovere una barriera, viceversa, costituisce soprattutto nella normativa comunitaria un'attività discriminatoria. Di conseguenza, la valutazione del rischio riferita alle persone con difficoltà o limitazioni fisiche o sensoriali fa parte dell'attività di abbattimento delle barriere architettoniche mentre, nell'abbattere le barriere architettoniche si deve necessariamente valutare anche il rischio di incendio al quale sono esposte le persone a causa delle proprie limitazioni (una scala di esodo espone una persona su sedia a ruote ad un rischio molto maggiore se non si adottano altre misure, anche a costo zero quali quelle di gestione dell'emergenza).

### 3. Quali norme si applicano per la sicurezza dei luoghi di lavoro?

Il recente riordino delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) contiene le norme di riferimento essenziali sulla materia. In particolare, l'**art 63 - Requisiti di salute e di sicurezza** – prevede al comma 2 : “I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.” e, al comma 3: “L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.”.

I Commi 4 e 5 forniscono prescrizioni di interesse:

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Le norme appena citate trovano degli indirizzi applicativi, fino alla revisione prevista dall’art. 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008 nei seguenti atti:

**Decreto interministeriale (Ministero dell’interno – Ministero del lavoro) 10 marzo 1998** «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro*» Decreto che ha stabilito i criteri per svolgere la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e per impostare la gestione dell’emergenza.

**Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 7 agosto 1995** «*D.Lgs. 626/94. Prime direttive per l’applicazione*. Circolare di chiarimento sul D.Lgs 626/94. per quanto riguarda il contenuto di questo documento, è importante il fatto che abbia chiarito che, nei luoghi di lavoro, l’adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche è obbligatorio ai sensi del D.Lgs 626/94).

## 4. Quali sono le norme tecniche antincendio?

Non esistono regole tecniche emanate specificamente per la sicurezza delle persone disabili. Le singole disposizioni emanate per attività considerate pericolose a causa del loro affollamento (alberghi, teatri, ospedali, ecc) in molti casi prevedono delle misure specifiche.

Il quadro generale sui metodi di valutazione del rischio è stabilito dal **decreto interministeriale 10 marzo 1998**, che cita esplicitamente la necessità di considerare la presenza delle persone disabili (lavoratori e pubblico) durante la valutazione del rischio. In questo decreto sono state fornite alcune indicazioni schematiche sulle misure da adottare, mentre mancano del tutto i criteri da seguire per la valutazione del rischio.

Le linee generali sulla filosofia di progettazione della sicurezza sono individuate dalla **circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 1 marzo 2002** "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili" che spiega in termini semplici i criteri per valutare il rischio di incendio e scegliere le misure di sicurezza corrispondenti nei luoghi di lavoro". Il contenuto di questo documento, che mette in relazione le norme antincendio con quelle di sicurezza del lavoro e sull'abbattimento delle barriere architettoniche, è approfondito nelle parti successive della dispensa.

## 5. Per quali edifici devo svolgere la valutazione?

Una delle prime domande che ci si pone è la seguente: a quali parti dell'edificio o a quali edifici ho l'obbligo giuridico di applicare le norme sulla sicurezza delle persone con disabilità? Per rispondere a questa domanda, come regola generale, si può partire dal fatto che, mentre ai fini dell'accessibilità sono interessati tutti gli spazi e gli edifici (di uso pubblico e molti degli edifici privati), per quanto riguarda la sicurezza il criterio prende in considerazione l'attività svolta nell'edificio piuttosto che l'immobile, anche se poi i provvedimenti da adottare riguardano essenzialmente l'edificio (scale, porte ecc.).

### 5.1 Edifici e abbattimento delle barriere architettoniche

Per quanto riguarda il tema dell'accessibilità, sono soggetti alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche sia gli edifici privati che quelli pubblici. Nella tabella 1 si riportano in sintesi le informazioni di base.

disposizione	Campo di applicazione
legge n. 13 del 1989	1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
	2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
	3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto 236/89;
	4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

DPR n. 503 del 1996	3. gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
	4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

**Tabella 1 – edifici soggetti alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche**

## 5.2 Norme di sicurezza dei luoghi di lavoro

Tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti lavoratori dipendenti sono assoggettati all'obbligo di rispettare le misure di sicurezza antincendio. In qualunque luogo o edificio, quindi, se è svolta un'attività lavorativa da un lavoratore dipendente devono essere applicate le specifiche disposizioni.

Per quanto riguarda il problema specifico della sicurezza in caso di incendio delle persone con disabilità, la previsione del D.Lgs 81/2008 può probabilmente rendere necessaria qualche precisazione. Infatti, l'articolo 63 prevede al comma 2 che:

*“I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.”* E, al comma 3 aggiunge che *“L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.”*

A nostro giudizio l'ambiguità del testo riguarda il fatto che le parole “se del caso” possono essere interpretate in modo diverso. Possono essere intese come implicare la necessità di adeguare il luogo di lavoro solo se effettivamente vi lavora una persona con disabilità. Le stesse parole, però, possono essere anche lette in modo restrittivo, nel senso che l'applicazione può venire richiesta a tutti i luoghi in cui potrebbero accedere persone con disabilità. Questa eventualità diventa una certezza nel caso dei luoghi in cui accedono non solo i lavoratori, ma anche il pubblico o avventori occasionali.

## 5.3 Norme di prevenzione incendi

Le norme di sicurezza prendono in considerazione le attività pericolose anche

se in tutte le disposizioni, sono previste prescrizioni relative alle caratteristiche edilizie. Il regolamento di base di queste norme è il decreto legislativo 139 del 2006.

Nella tabella 2 sono indicate le norme antincendio sugli edifici pubblici. È importante ricordare che in tutte le attività lavorative, che esista o meno un riferimento antincendio specifico, devono essere sempre applicate almeno le misure che prevede il decreto 10 marzo 1998 sui criteri generali di sicurezza antincendi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (fino all'emanazione del decreto che, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 sostituirà questo provvedimento).

Edificio o locale	Norma da applicare
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere: cinema, teatri, sale riunione, sale conferenza, discoteche, locali da ballo	D.M. 19/8/96 e successive modifiche
Uffici	D.M. 22/02/06
Impianti sportivi	D.M. 18/3/96
Alberghi, pensioni, motel, dormitori, residenze turistico-alberghiere - rifugi alpini	D.M. 9/4/94 e successive modifiche
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili	D.M. 25/8/92 e successive modifiche
Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.	circ. 75 del 1967
Edifici pregevoli per arte o storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.	D.P.R. 30/6/95 n. 418 D.M. 20/5/92 n. 569
Autorimesse	D.M. 1/2/86 e successive modifiche
Edifici destinati a civile abitazione di altezza superiore a 12 m	D.M. 16/5/87

**Tabella 2 - Norme di prevenzione incendi che prevedono misure di tipo edilizio per gli edifici che ospitano le attività pericolose**

## 6. Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro o il proprietario dell'edificio?

La sicurezza pubblica e quella dei lavoratori sono tutelate da parte della **Costituzione** (artt. 32, 41 e 35). Questa tutela si esplica in una serie di obblighi in capo agli interessati (proprietari di immobili, titolari di attività, datori di lavoro, preposti, lavoratori). Questi obblighi sono previsti sia nelle norme antinfortunistiche che in quelle specifiche di prevenzione incendi, la cui inosservanza, come pure di quelle misure sull'accessibilità, è soggetta a sanzioni di diverso tipo.

Oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche che hanno previsto gli obblighi, però, si devono prendere in considerazione anche le fattispecie generali, previste dal codice penale e civile, relative all'incolumità di persone o cose.

### 6.1 Obblighi in materia antinfortunistica

Oltre al rispetto delle misure di tipo impiantistico, edilizio e gestionale, che sono illustrate nel seguito del testo, il datore di lavoro deve adempiere a diversi obblighi procedurali, fissati nel **D.Lgs 81/2008**. ai fini dell'argomento trattato, se ne evidenziano, senza commentare gli aspetti direttamente afferenti al tema della sicurezza delle persone disabili, quelli più rilevanti:

#### *Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili*

*1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*

*a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*

*b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

#### *Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

*1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*omissis*

*b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi*

*di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*

*c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*

*d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*

*e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

*f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

*omissis;*

*h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

*i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

*l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*

*m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*

*n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

*o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);*

*p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriora-*

*re l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

*omissis*

*t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*

*omissis*

## **6.2 Obblighi in materia di prevenzione incendi**

Non tutte le attività lavorative sono soggette all'obbligo di controllo da parte dei Vigili del fuoco: solo alcune, ritenute particolarmente pericolose, devono essere visitate prima dell'inizio dell'attività e sono soggette ad espressione di un parere sul progetto da parte dei Vigili del fuoco. L'obbligo di sottoporre a visita di controllo le attività pericolose, e cioè quelle elencate nel **D.M. 16/2/82**, è stabilito dal **decreto legislativo n. 139 del 2006**.

### **6.2.1 Cosa si deve chiedere ai Vigili del Fuoco?**

La risposta a questa domanda può essere trovata nel decreto legislativo 139 del 2006. In particolare, l'articolo 16 prevede che il **certificato di prevenzione incendi** sia rilasciato dopo un sopralluogo che può essere svolto solo se il progetto antincendio dell'attività è stato approvato dai Vigili del Fuoco stessi:

*1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.*

*2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'ac-*

*certamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.*

*3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.*

*4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.*

*5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.*

*6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.*

*7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.*

*omissis*

### **6.2.2 Quali sono le attività per cui si deve chiedere il parere dei Vigili del Fuoco?**

Sono le attività elencate nel decreto 16 febbraio 1982. L'elenco approvato con questo decreto è riportato nella tabella 3.

n.	descrizione dell'attività
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 nm <sup>3</sup> /h
2	impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 nm <sup>3</sup> /h
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:  a) compressi:  -per capacità complessiva da 0,75 a 2 m <sup>3</sup> ;  -per capacità complessiva superiore a 2 m <sup>3</sup>  b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):  - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg;  - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

n.	descrizione dell'attività
4	<p>Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-per capacità complessiva da 0,75 a 2 m<sup>3</sup>;</li> <li>-per capacità complessiva superiore a 2 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>b) disciolti o liquefatti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quantitativi complessivi da 0,3 a 2 m<sup>3</sup>;</li> <li>- per quantitativi complessivi superiori a 2 m<sup>3</sup></li> </ul>
5	<p>Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m<sup>3</sup>;</p> <p>b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m<sup>3</sup></p>
6	<p>Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar</p>
7	<p>Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione</p>
8	<p>Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti</p>
9	<p>Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili.</p>
10	<p>Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi.</p>
11	<p>Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas.</p>
12	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m<sup>3</sup>.</p>
13	<p>Stabilimenti ed impianti ove di producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m<sup>3</sup>.</p>
14	<p>Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili.</p>
15	<p>Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m<sup>3</sup>;</li> <li>- per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m<sup>3</sup>;</li> </ul>
16	<p>Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m<sup>3</sup>;</li> <li>- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m<sup>3</sup>.</li> </ul>
17	<p>Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m<sup>3</sup>.</p>

sicurezza ampliata - parte 1: le norme generali

n.	descrizione dell'attività
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio;
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg.
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:  - con quantitativi da 500 e 1.000 Kg.  - con quantitativi superiori a 1.000 Kg.
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:  - con capacità da 0,2 a 10 m <sup>3</sup> .  - con capacità superiore a 10 m <sup>3</sup> .
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup> .
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici.
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi.
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li.
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi.
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

n.	descrizione dell'attività
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li.
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li.
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li.
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg.
46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:  - da 50 a 1.000 q.li  - superiori a 1.000 q.li
47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:  - da 50 a 1.000 q.li  - oltre 1.000 q.li.
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:  - da 50 a 1.000 q.li  - oltre 1.000 q.li.
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, calzaturifici:  - da 25 a 75 addetti  - oltre 75 addetti.
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li.
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive.
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche.

## sicurezza ampliata - parte 1: le norme generali

n.	descrizione dell'attività
53	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li.
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li.
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito.
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li.
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li.
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati.
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li.
63	Centrali termoelettriche
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW.
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli.
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze.
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.
69	Cantieri navali con oltre cinque addetti.
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti.
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti.
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti.
74	Cementifici.
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704).

n.	descrizione dell'attività
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
80	<p>Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti nucleari;</li> <li>- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.</li> </ul>
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti.
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.
87	Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup> .
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW).
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m.
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

## 7. Qualche domanda

### **In un'autorimessa quali misure devo applicare per la sicurezza ampliata?**

La risposta a questa domanda è semplice: le norme antincendio sulle autorimesse in questo momento non prevedono misure specifiche per la sicurezza ampliata. A meno che l'autorimessa non sia un luogo di lavoro (nel qual caso il Decreto 10 marzo 1998 obbliga a svolgere la valutazione dei rischi e l'adozione delle conseguenti misure specifiche) il progetto dovrà rispettare le misure per l'accessibilità e quelle per la sicurezza antincendio.

### **Le misure per la sicurezza ampliata devono essere adottate in tutti i luoghi di lavoro?**

Premesso che esistono norme che obbligano all'assunzione di persone con disabilità, la formulazione adottata dal decreto legislativo non chiarisce questo punto. In linea generale, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico si deve prevedere che possano accedere persone con disabilità. Nei luoghi non aperti al pubblico si deve però considerare che le norme sull'accesso al lavoro delle persone con disabilità rendono possibile tale eventualità. In ogni caso, poichè gli oneri connessi all'adeguamento non devono costituire un motivo di ostacolo all'accesso al lavoro delle persone con disabilità, si ricorda che la circolare n. 4 del 2002 prevede esplicitamente che il livello di sicurezza necessario possa essere raggiunto con misure fisiche, impiantistiche oppure gestionali. Tale previsione, quindi, lascia aperta la strada all'individuazione di misure che, nella maggior parte dei casi, non costituiscono un onere aggiuntivo rispetto a quelle necessarie per tutti gli altri soggetti.

### **Quali sono le misure da adottare nelle abitazioni?**

Le abitazioni sono soggette ad un decreto antincendio, che stabilisce delle misure di sicurezza per le parti comuni negli edifici di altezza superiore a 24m. Le norme sull'accessibilità, che si applicano parimenti agli edifici civili, non prevedono misure di sicurezza. Di conseguenza, nel caso specifico si applicano i criteri del buon senso, che si traducono in primo luogo nell'eliminare tutte le possibili cause di incendio e, poi, nella riduzione di tutte le situazioni di aggravio del rischio. Pertanto, la sostituzione degli apparecchi elettrici vecchi, anche se funzionanti, il controllo e l'eventuale adeguamento degli impianti elettrici, evitare di accendere candele o altre fiamme libere, insieme alla limitazione dei liquidi infiammabili (e di altri materiali facilmente combustibili) portano alla riduzione dei rischi.

IASA - Associazione Ingegneria Antincendio Sicurezza Ambiente -  
[www.antincendio.it](http://www.antincendio.it)